

Corso di laurea magistrale in Economia, Finanza e Impresa
Corso di laurea magistrale in Gestione strategica e marketing digitale

Crisi, risanamento e reporting

Crisi d'impresa e procedure concorsuali

Prof. Anna Lucia Muserra

Anno Accademico 2024-2025

Procedure Concorsuali



Insieme delle norme con cui è regolata la gestione della crisi d'impresa



Principi fondamentali dei sistemi concorsuali

- ***par condicio creditorum***: obbligo di pari trattamento tra i creditori con un medesimo grado di prelazione
- ***absolute priority rule***: impossibilità di soddisfare i creditori appartenenti a una classe successiva se non sono stati integralmente pagati i creditori della classe precedente

Finalità delle procedure concorsuali


- Regolamentare il diritto dei creditori a ottenere il rimborso dei loro crediti (sistema italiano «orientato ai creditori»)
- Regolamentare l'interesse degli stakeholders alla continuazione dell'impresa
- Tutelare l'interesse della collettività attraverso il risanamento delle imprese «risanabili» e la cessazione delle altre
- Garantire l'economicità della gestione della crisi
- Incentivare comportamenti «virtuosi» attraverso l'utilizzo di strumenti che consentano la tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa

Il sistema della regolazione della crisi

dalla Legge Fallimentare al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza



R.D. 267/1942



D.Lgs. 14/2019



Obiettivo di fornire strumenti alle imprese in difficoltà al fine di preservare il valore aziendale (*going concern value*) a favore dei loro creditori

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, più volte modificato, da ultimo con il **d.lgs 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo *ter*)**, in attuazione della **Direttiva UE n. 1023/2019 (c.d. *Insolvency*)**.

Le disposizioni del nuovo Codice recepiscono i principi europei contenuti nella Direttiva e mirano a favorire:

- **L'emersione tempestiva della crisi** attraverso strumenti di allerta che incentivino l'imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà;
- **La valorizzazione dell'autonomia privata** delle parti con la previsione di strumenti di regolazione della crisi anche stragiudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell'autorità giudiziaria;
- **La «risanabilità dell'impresa», quale valore giuridico**, da preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La Direttiva Europea del 2019 (*Insolvency*) rappresentava programmaticamente che: «... *I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane*»

Sulla base di tale principio **il Legislatore ha innovato profondamente la filosofia di fondo del diritto concorsuale passando:**

- **da una concezione statica** di tutela esclusiva della *par condicio creditorum* e di massimizzazione del soddisfacimento dei creditori
- **ad una concezione dinamica** nella quale la conservazione dell'impresa in attività –anche se in capo ad un soggetto terzo- costituisce un valore tutelato che deve coordinarsi con i diritti dei creditori e che, ove necessario, può anche comportare una ragionevole compressione degli stessi.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il Legislatore europeo ha richiesto la predisposizione di misure e procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale (quali la vendita di attività o parti dell'impresa o la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale) per **consentire ai debitori un risanamento precoce che possa prevenire l'insolvenza** evitando che imprese sane vengano liquidate.

Gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed i vantaggi offerti al debitore dal CCI sono rivolti solo alle imprese che si trovano in **situazione di temporanea difficoltà con prospettive di reversibilità della crisi** ovvero in **situazioni di insolvenza «reversibile»** attraverso l'accesso a quadri efficaci di ristrutturazione preventiva che consentano alle imprese di continuare ad operare

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: gli obiettivi

Tutte le riforme legislative in materia di regolazione della crisi d'impresa e gli interventi correttivi succedutisi nel tempo, sono stati concepiti con l'obiettivo di realizzare alcuni principi generali:

- ❖ maggior coinvolgimento dei creditori e tutela degli interessi di natura privatistica;
- ❖ diminuzione del potere attribuito agli organi giudiziari;
- ❖ maggior attenzione per la conservazione del valore aziendale dell'impresa in crisi;
- ❖ *favor* per le scelte che prevedano la continuità aziendale diretta o indiretta

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: ambito di applicazione



Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: i principi generali

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza contiene un intero capo dedicato ai "Principi generali" (artt. 3-11 CCII).

Si tratta di una novità nel campo del diritto della crisi e dell'insolvenza, dove non vi è tradizione di un'enunciazione espressa dei principi generali e dove la loro enucleazione era stata, finora, lasciata all'opera degli interpreti.

Funzioni dei principi generali:

- **Interpretativa:** orientata a guidare l'interpretazione di norme particolari (indici di valori condivisi)
- **Integrativa:** finalizzata a colmare lacune dell'ordinamento
- **Normativa:** diretta a fissare norme, dirette o indirette, di disciplina della condotta

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: i principi generali

Doveri delle parti

L'art. 4 del Codice delinea un generale dovere del debitore e dei creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza durante le trattative della composizione negoziata o nel corso dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Principio inedito per i creditori.

L'esistenza di una "comunità" di creditori impone atteggiamenti collaborativi a tutte le parti.

Pur nella estrema variabilità delle regole dell'agire nelle quali può concretamente declinarsi il dovere di buona fede, esso impone un **comportamento leale ad opera delle parti**, inteso come comportamento che, senza risolversi in un sacrificio apprezzabile per la parte agente, tenga conto anche degli interessi delle altre parti.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: i principi generali

Per i creditori l'art. 4 individua più specifici doveri di collaborazione leale con il debitore, con l'esperto della composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria, nonché un dovere di riservatezza sulla «situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite».


Per il debitore viene delineato il dovere di:

- illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente e comunicare tutte le informazioni necessarie e appropriate;
- assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di crisi, nonché alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza scelto, al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
- gestire il patrimonio o l'impresa, durante tali procedimenti, nell'interesse prioritario dei creditori.

Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure concorsuali

- **Composizione negoziata della crisi** (strumento di natura stragiudiziale)
- **Piani attestati di risanamento** (solo in senso improprio annoverati fra le procedure concorsuali)
- **Accordi di ristrutturazione dei debiti** (e Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione)
- **Concordato preventivo** (e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)
- **Liquidazione coatta amministrativa**
- **Amministrazione straordinaria** (non regolata dal CCI)
- **Liquidazione Giudiziale** (ex Fallimento)

Il CCI disciplina anche **un altro gruppo di procedure concorsuali** (prima regolate dalla L. 3/2012) alle quali può accedere ***ogni altro debitore sovraindebitato non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (fallimento) o a LCA:***

- consumatore
 - professionista
 - imprenditore minore
 - imprenditore agricolo
 - start-up innovative
- 
- **Procedura di ristrutturazione dei debiti** (già Piano del consumatore)
 - **Concordato minore** (già Accordo di composizione della crisi)
 - **Liquidazione controllata** (già Liquidazione del patrimonio)

☐ **Sovraindebitamento:** *«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative...e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 comma 1 lettera c CCI)*